



Rapporto del Dipartimento federale delle finanze concernente i risultati della consultazione sull'emanazione di una legge sull'assistenza amministrativa

Luglio 2011

Indice

1.	Situazione iniziale	4
2.	Punti essenziali del progetto	5
3.	Procedura di consultazione e concetto di valutazione	6
3.1.	Procedura di consultazione	6
3.2.	Concetto di valutazione	7
4.	Principali risultati della consultazione	7
4.1.	Opinione di massima dei partecipanti alla consultazione	7
4.2.	Principali riserve dei sostenitori	7
5.	Valutazione dettagliata della procedura di consultazione	8
6.	Ulteriori proposte dei partecipanti alla consultazione	26

Abbreviazioni dei partecipanti alla consultazione

ABPS	Associazione banchieri privati svizzeri
ARIF	Association Romande des Intermédiaires Financiers
ASA	Associazione Svizzera d'Assicurazioni
ASB	Associazione svizzera dei banchieri
ASEFiD	Associazione svizzera esperti fiscali diplomati
ASG	Associazione Svizzera dei Gestori di Patrimoni
BCG	Associazione di Banche Svizzere Commerciali e di Gestione
CDCF	Conferenza dei direttori cantonali delle finanze
COMCO	Commissione della concorrenza
FPC	Fondazione per la protezione dei consumatori
FSA	Federazione Svizzera degli Avvocati
PLG	Parti liberal genevois
SIC Svizzera	Società svizzera degli impiegati di commercio
UIR	Unione intercantonale di riassicurazione
USS	Unione sindacale svizzera
veb	Schweizerischer Verband der dipl. Experten in Rechnungslegung und Controlling und der Inhaber des eidg. Fachausweises im Finanz- und Rechnungswesen
VSUD	Federazione delle imprese svizzere in Germania

1. Situazione iniziale

Nella primavera del 2009 il Consiglio federale ha deciso di riprendere lo standard secondo l'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE (Modello OCSE) in ambito di assistenza amministrativa in materia fiscale. La decisione viene attuata con l'adeguamento delle convenzioni esistenti rispettivamente con la conclusione di nuove convenzioni di doppia imposizione (CDI).

Da allora l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha condotto negoziati con numerosi Stati e ha introdotto una clausola di assistenza amministrativa secondo lo standard dell'OCSE (scambio di informazioni nel singolo caso in base a una domanda concreta e motivata nonché in osservanza del divieto di raccolta di prove) nelle convenzioni esistenti, rispettivamente in quelle nuove. Nella sessione estiva del 2010 le Camere federali hanno approvato le prime 10 convenzioni con la clausola di assistenza amministrativa secondo lo standard dell'OCSE.

Poiché in occasione del peer review in corso del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali si delineava che le condizioni poste per una domanda di assistenza amministrativa, finora considerate adeguate dalla Svizzera, erano troppo restrittive per questa convenzione in ordine all'identificazione del contribuente e del presumibile detentore delle informazioni, con il messaggio del 6 aprile 2011 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento i disegni di 10 decreti federali sui completamenti delle convenzioni.

La clausola di assistenza amministrativa secondo lo standard dell'OCSE impone agli Stati contraenti l'obbligo di eseguire quelle misure di ottenimento delle informazioni che sono altresì previste dal diritto interno (art. 26 par. 3 lett. a e par. 4 Modello OCSE). Gli Stati contraenti non possono tuttavia interpretare tale obbligo nel senso che consentirebbe loro di rifiutare la fornitura di informazioni solo perché esse sarebbero in possesso di una banca, di un altro istituto finanziario, di un mandatario, di un procuratore o di un fiduciario oppure perché si riferiscono a partecipazioni a una persona giuridica (art. 26 par. 5 Modello OCSE). In questo senso la Svizzera si impegna – andando oltre il proprio diritto interno – a richiedere tali informazioni se la convenzione applicabile ne prevede la trasmissione.

La clausola di assistenza amministrativa delle singole CDI reca le basi di diritto materiale ai fini dello scambio di informazioni tra la Svizzera e l'altro Stato contraente. Tali basi di diritto sono vincolanti per la Svizzera e non possono essere modificate dal diritto interno. La Svizzera non può pertanto limitare per il tramite del suo diritto interno l'assistenza amministrativa stabilita dalle clausole di assistenza amministrativa delle singole CDI.

L'esecuzione dell'assistenza amministrativa dal profilo procedurale deve essere prevista nel diritto nazionale. Poiché fin dall'autunno del 2010 era necessario un atto legislativo che disciplinasse l'esecuzione dell'assistenza amministrativa sancita dalle CDI nell'interesse della certezza del diritto e di una prassi uniforme, l'ordinanza del 1° settembre 2010 sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI; RS 672.204) è stata posta in vigore con effetto al 1° ottobre 2010. Il Parlamento ha però incaricato il Consiglio federale di presentare all'attenzione delle Camere federali un disegno di legge per l'attuazione dell'assistenza amministrativa prevista nella convenzione secondo lo standard dell'OCSE (cfr. ad esempio Mozione 09.4335 Baumann, «L'assistenza amministrativa nelle convenzioni di doppia imposizione. Disciplinamento a livello legislativo» oppure art. 2 del decreto federale del 18 giugno 2010 che approva un nuovo Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Svizzera e la Francia per evitare la doppia imposizione, FF 2010 3817). Un disciplinamento a livello legislativo offre il margine di manovra per derogare laddove è appa-

rentemente necessario alle disposizioni legali in vigore e a quelle relative alla procedura amministrativa.

Con decisione del Consiglio federale del 20 gennaio 2010, in vista dell'elaborazione di una legge corrispondente, il DFF è stato incaricato di istituire un gruppo di lavoro composto dagli uffici specializzati interessati della Confederazione (SFI, AFC, UFG, AFD, SG DFF, FINMA), da esperti esterni (ASB, SwissHoldings, Fiduciaire Suisse) e da rappresentanti della Conferenza dei direttori cantionali delle finanze (DCF). Dopo 5 sedute il gruppo di lavoro ha presentato un progetto di legge.

L'avamprogetto è stato posto in consultazione dal 12 gennaio al 13 aprile 2011.

2. Punti essenziali del progetto

Il disciplinamento dell'attuazione conforme alla procedura dell'assistenza amministrativa nel quadro della LAAF è destinato a creare certezza del diritto a livello di competenze, di procedura e di rimedi giuridici.

Nei suoi tratti principali la LAAF posta in consultazione prevede quanto segue:

L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) esegue l'assistenza amministrativa sulla base delle domande estere e presenta le domande svizzere (art. 2). La legge contiene il principio secondo cui l'assistenza amministrativa è prestata esclusivamente su domanda nel singolo caso (art. 4 cpv. 1). Nel merito della domanda non si entra tra l'altro se essa verte su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero – ad esempio tramite l'ottenimento illegale di dati (art. 7 lett. c). La legge stabilisce da chi e con quali mezzi devono essere ottenute le informazioni, chi deve essere informato in merito alla domanda pendente e a chi compete il diritto di partecipare alla procedura (cap. 3). In presenza delle condizioni necessarie la trasmissione delle informazioni può essere effettuata nel quadro della procedura semplificata oppure mediante notifica di una decisione finale nel quadro della procedura ordinaria (cap. 4). La LAAF reca infine disposizioni particolari sulla procedura di ricorso (art. 19).

La LAAF riprende nei suoi tratti principali le norme dell'OACDI, introducendo nondimeno alcune novità:

Campo di applicazione

Diversamente dall'OACDI, che concerne esclusivamente l'esecuzione dell'assistenza amministrativa secondo le CDI, la LAAF disciplina l'esecuzione dell'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni e altre convenzioni internazionali sullo scambio di informazioni in materia fiscale (cfr. art. 1). La legge si applica in particolare anche all'assistenza amministrativa secondo l'accordo del 26 ottobre 2004¹ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (qui di seguito accordo sulla fiscalità del risparmio o AFisR). La LAAF non è invece applicabile all'accordo di cooperazione del 26 ottobre 2004 fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari (qui di seguito accordo antifrode o AAF; l'accordo non è ancora entrato in vigore, ma è applicato provvisoriamente dall'8 aprile)². Le lacune esistenti in ambito di diritto doganale e di imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda l'assistenza amministrativa ai sensi dell'AAF

¹ RS 0.641.926.8

² RS 0.351.926.81

sono colmate per il tramite di una revisione della legge del 18 marzo 2005³ sulle dogane e della legge del 12 giugno 2009⁴ sull'IVA.

Ottenimento di informazioni dalla persona interessata

L'ottenimento di informazioni da parte della persona interessata dalla domanda di assistenza amministrativa (cfr. art. 9) è disciplinato in maniera diversa dall'ottenimento di informazioni dal detentore delle informazioni o da altre autorità. La persona interessata fruisce in particolare della possibilità esplicita di rifiutarsi di produrre informazioni nella procedura amministrativa – sebbene sussista in linea di massima l'obbligo di collaborazione – se può rendere verosimile che tali informazioni possano essere utilizzate contro di essa in una procedura penale amministrativa o in un procedimento penale generale pendente o futuro in Svizzera o all'estero.

Impiego di informazioni bancarie per fare osservare il diritto fiscale svizzero

I partecipanti alla procedura di consultazione sono stati invitati a esprimersi in particolare in merito alle varianti previste nell'articolo 21 della legge. La questione verte sulla scelta tra il mantenimento dell'attuale autolimitazione della Svizzera in materia e la possibilità per le autorità fiscali svizzere di utilizzare anche informazioni bancarie che in conformità al diritto fiscale svizzero non avrebbero potuto ottenere, ma che hanno ricevuto e trasmesso nel quadro della procedura di assistenza amministrativa.

Procedura di ricorso

La procedura di ricorso viene snellita e i termini sono ridotti (cfr. art. 19).

3. Procedura di consultazione e concetto di valutazione

3.1. Procedura di consultazione

Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione i Governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei governi cantonali, 14 partiti politici, 3 associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, 9 importanti associazioni dell'economia, come pure 30 ambienti interessati.

Sul totale degli invitati alla procedura di consultazione hanno presentato un parere materiale 24 Cantoni (ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, JU), 6 partiti politici (PPD, PLR, PS, UDC, PCS, I Verdi), l'associazione mantello nazionale di tutti i Comuni, delle città e delle regioni di montagna (Unione delle città svizzere), 5 importanti associazioni dell'economia (economiesuisse, Unione svizzera degli imprenditori, ASB, USS, SwissHoldings) nonché 9 rappresentanti degli ambienti interessati (Associazione di Banche Svizzere Commerciali e di Gestione, ABPS, USS, SIC Svizzera, UIR, Camera fiduciaria, Fiduciari Suisse, Centre Patronal, UIR, Forum OAD, Tribunale federale).

Hanno inoltre presentato osservazioni materiali altri 14 partecipanti (Alliance Sud, ARIF, A. Schneider, Küttigen, Dichiarazione di Berna, Camera di Commercio di Basilea Città e Basilea Campagna, Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF), PLG, PolyReg, Consiglio per la protezione della personalità, SAG, ASEFiD, Studio di avvocati Umbricht, veb, VSUD).

³ RS 631.0
⁴ RS 641.20

Hanno rinunciato a presentare un parere: Unione delle città svizzere, SIC Svizzera, Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera, FPC, Tribunale amministrativo federale, COMCO.

I Cantoni UR, SZ, NW, GL, FR, SH, AR, GR, TG, VD hanno condiviso il parere della CDCF. L'Unione svizzera degli imprenditori condivide il parere di economiesuisse.

3.2. Concetto di valutazione

Di seguito non vengono esposti i singoli pareri pervenuti. Vengono piuttosto spiegate l'opinione di massima dei partecipanti alla consultazione e in particolare le proposte di modifica. Per i dettagli si rimanda ai pareri che possono essere consultati presso la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).

4. Principali risultati della consultazione

4.1. Opinione di massima dei partecipanti alla consultazione

I partecipanti alla consultazione esprimono un parere favorevole pressoché unanime sull'avamprogetto. Solo la Dichiarazione di Berna è contraria alla legge poiché impedirebbe uno scambio automatico di informazioni e non permetterebbe di offrire un'assistenza amministrativa agli Stati con i quali la Svizzera non ha ratificato una CDI.

4.2. Principali riserve dei sostenitori

Tra gli aspetti criticati o contestati dai sostenitori si evidenziano i seguenti punti:

- a) Prestazione dell'assistenza amministrativa esclusivamente su domanda nel singolo caso (art. 4 cpv. 1). Il PLR, l'UDC e i rappresentanti dell'economia sono chiaramente favorevoli alla limitazione al singolo caso. Il PPD, I Verdi, il PCS e organizzazioni della Sinistra vogliono invece sopprimere la limitazione. SwissHoldings solleva la questione se non si dovrebbe scegliere una formulazione più vaga, poiché a livello internazionale non è ancora chiaro se in futuro debba essere possibile presentare ancora domande collettive, che non costituiscono una raccolta di prove.
- b) Rinuncia ad enumerare le condizioni di una domanda nell'articolo 6 LAAF. Il PPD, l'UDC e i rappresentanti dell'economia chiedono segnatamente di riprendere le condizioni contenute nell'OACDI, poiché ciò servirebbe a garantire la certezza del diritto. I Cantoni appoggiano la rinuncia alle condizioni. Il PS, I Verdi e organizzazioni della Sinistra auspicano condizioni meno severe da porre a una domanda di assistenza amministrativa.
- c) Non entrata nel merito di una domanda se è fondata su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero (art. 7 lett. c). Il CDF e alcuni Cantoni propongono un procedimento diverso che ammetterebbe l'assistenza amministrativa se allo Stato richiedente sono state comunicate spontaneamente e gratuitamente informazioni ottenute mediante reati. SwissHoldings è di parere diverso. Affinché la Svizzera non sia messa sotto pressione anche a livello internazionale, l'associazione si chiede se non si dovrebbe scegliere una formulazione più vaga che lasci un margine di manovra più ampio. Il PS, il PCS, I Verdi e organizzazioni della Sinistra auspicano che si rinunci a un divieto dell'assistenza amministrativa per i dati rubati. Il PLR, l'UDC e rappresentanti dell'economia appoggiano esplicitamente la normativa.
- d) Impiego delle informazioni bancarie per fare osservare il diritto fiscale svizzero (art. 21 cpv. 2). Il Cantone Ticino, il PLR, il PPD, l'UDC e rappresentanti dell'economia sono favorevoli al fatto che le informazioni bancarie possano essere impiegate purché sia stato

possibile ottenerle secondo il diritto svizzero. Tutti gli altri Cantoni, il PS, il PCS e organizzazioni della Sinistra auspicano che questa limitazione venga stralciata.

- e) Autolimitazione della Svizzera per quanto concerne le domande su informazioni bancarie (art. 22 cpv. 6). La stragrande maggioranza dei Cantoni, il PS e organizzazioni della Sinistra auspicano lo stralcio della disposizione secondo la quale le domande di assistenza amministrativa sulle informazioni bancarie possono essere presentate solo se queste informazioni possono essere state ottenute secondo il diritto svizzero.
- f) Seconda istanza di ricorso: il Tribunale federale, la CDCF e la Federazione delle imprese svizzere in Germania (VSUD) chiedono che venga introdotta una seconda istanza ricorsuale. Mancherebbe una motivazione giuridica o materiale per trattare in modo differente l'assistenza amministrativa e quella giuridica.

5. Valutazione dettagliata della procedura di consultazione

Articolo 1

Cpv. 1:

Secondo il VSUD i tipi di imposte che possono rientrare nella legge sono disciplinati in maniera poco chiara. Questo aspetto nuocerebbe alla certezza del diritto per quanto concerne la competenza, la procedura e la protezione giuridica.

Lett. a:

L'ASEFiD auspica che venga stralciata la lettera a numero 1 e 2 poiché inutile.

Lett. b:

Il Cantone TI, il Centre Patronal, il Forum OAD e l'ASEFiD respingono l'apertura dell'assistenza amministrativa prevista dalle CDI, poiché esse potrebbero causare incertezze, vale a dire le ripercussioni sulla piazza finanziaria sarebbero imprevedibili e l'inclusione di altre convenzioni internazionali esulerebbe da quanto la Svizzera ha concordato in relazione all'adozione dello standard dell'OCSE. Fiduciari Suisse richiama l'attenzione sul fatto che l'estensione dell'assistenza amministrativa potrebbe avere gravi conseguenze per la piazza finanziaria svizzera.

Lett. c (nuova):

Il PS, il PCS, I Verdi, l'USS, Alliance Sud e la Dichiarazione di Berna auspicano che venga ampliato l'ambito di applicazione. Sarà proposta la seguente nuova norma:

«oppure nei rapporti con gli Stati esteri con i quali non esistono accordi bilaterali o multilaterali sullo scambio di informazioni fiscali, purché questi Stati garantiscano l'assistenza fiscale anche alla Svizzera».

Cpv. 2:

L'UDC chiede lo stralcio del capoverso. Come in altri Paesi dovrebbe valere il principio secondo cui ai fini dell'applicazione dello standard dell'OCSE vale il diritto nazionale.

Articolo 2

Secondo il VSUD la responsabilità esclusiva dell'AFC è contraria al federalismo svizzero. La decisione su quali informazioni trasmettere all'estero nell'ambito dell'assistenza amministrativa non dovrebbe spettare soltanto all'AFC. Secondo il PLR e il PPD bisognerebbe verificare

se per prestare l'assistenza amministrativa si deve impiegare un'autorità preposta all'assistenza amministrativa, indipendente dall'AFC.

Articolo 3

Lett. b:

All'USI non è chiaro se una persona giuridica rientri nella definizione, qualora le informazioni richieste siano depositate presso la sua succursale all'estero.

Lo Studio di avvocati Umbricht considera la definizione troppo vaga, poiché i protocolli concernenti le clausole sull'assistenza amministrativa convenute nelle CDI e impostate secondo lo standard dell'OCSE prevedono l'identificazione del detentore delle informazioni da parte dello Stato richiedente. Lo Studio di avvocati Umbricht propone la seguente formulazione:

«... la persona che in Svizzera dispone delle informazioni richieste, che viene così definita nella domanda di assistenza amministrativa ed è identificata in maniera ineccepibile secondo le disposizioni della Convenzione applicabile».

Articolo 4

La Camera fiduciaria e l'USI propongono di modificare il titolo (oppure quello dell'art. 8) per evitare confusioni.

Cpv. 1:

Il PPD, I Verdi, il PCS, l'USS, Alliance Sud, la Dichiarazione di Berna propongono di stralciare «nel singolo caso», poiché secondo loro la Svizzera esulerebbe dallo standard dell'OCSE ovvero la norma non terrebbe conto di questioni come il caso UBS in cui delitti fiscali di numerose persone ancora sconosciute non sono ancora stati definiti.

Il PLR ritiene che la formulazione sia troppo restrittiva e chiede che venga escluso lo scambio di informazioni spontaneo e automatico con le autorità fiscali in Svizzera e all'estero.

Swiss Holdings evidenzia che a livello internazionale rimane ancora in sospeso la questione se in futuro sarà concessa l'assistenza amministrativa solo nel singolo caso oppure se saranno ammesse anche le domande collettive che non costituiscono una raccolta di prove. Occorrerebbe pertanto considerare se non si dovrebbe scegliere una formulazione che lasciasse un margine di manovra maggiore in questo contesto.

L'ASEFiD vorrebbe sostituire «singolo caso» con «caso specifico» al fine di evidenziare l'esigenza dell'identificazione necessaria.

Cpv. 3:

L'UDC desidera aggiungere la seguente clausola:

«Questo vale in particolare per dipendenti di banca, contitolari di conti, datori di lavoro, committenti ecc.».

La Camera di commercio di Basilea Città e Basilea Campagna, il VSUD, l'ASB, economie-suisse e l'ASG propongono di stralciare «palesamente», poiché l'avverbio relativizzerebbe troppo la disposizione.

Per garantire che non sia trasmessa alcuna informazione su persone non interessate – ad esempio collaboratori di banca o terzi non coinvolti (come contitolari di conti, mandanti, mandatori, autorità, beneficiari) – il PPD, la BCG, l'ABPS, il Forum OAD e l'ARIF chiedono una formulazione più restrittiva. Proposte:

«Non è consentito trasmettere informazioni su persone che non sono interessate dalla *domanda*».

«Non è consentito trasmettere informazioni su persone diverse dalla persona interessata ai sensi dell'articolo 3 lettera a».

Per contro, i Cantoni AI e SG sottolineano che la clausola offrirebbe un margine d'interpretazione molto ampio. Dati su afflussi e deflussi patrimoniali rivelerebbero sistematicamente informazioni su terzi che non dovrebbero essere necessariamente interessati dal controllo. Tuttavia, nella maggior parte dei casi il divieto di fornire queste informazioni potrebbe vanificare l'assistenza amministrativa. Pertanto si dovrebbe esaminare una disposizione diversa a tutela di terzi oppure un divieto meno assoluto.

Articolo 5

Cpv. 1:

L'ASB e l'ASG ritengono superfluo rimandare alla PA, poiché sarebbe comunque sussidiaria all'applicazione.

Cpv. 2:

Il PPD, l'ASB, l'ASG, la Camera di commercio di Basilea Città e Basilea Campagna e il VSUD propongono di stralciare la disposizione, poiché non appare evidente alcun motivo materiale.

Articolo 6

La Dichiarazione di Berna auspica una revisione radicale della disposizione fino ad uno scambio automatico delle informazioni.

Cpv. 1:

Il Cantone AI, il PPD, I Verdi, economiesuisse, l'ASB, la BCG, l'ABPS, il Centre Patronal, l'UIR, l'ASG, il Forum OAD, la Camera di commercio di Basilea Città e Basilea Campagna, il VSUD e l'ASEFiD criticano il fatto che rispetto all'articolo 5 capoverso 3 lett. b OACDI, la LAAF non elenca esplicitamente le indicazioni da fornire per una domanda di assistenza amministrativa. Essenzialmente si adduce la motivazione che un'enumerazione servirebbe alla certezza del diritto, ai diplomatici svizzeri e all'AFC in qualità di autorità preposte alla negoziazione di future CDI rispettivamente all'esame delle domande e anche ai tribunali svizzeri come ausilio per l'interpretazione connessa all'applicazione delle CDI. Questo sarebbe ancora più importante del fatto che molte CDI contengono una clausola di interpretazione e che attualmente si stia discutendo sulla sua estensione a tutte le CDI. Inoltre, è ipotizzabile che le future CDI non contengano più requisiti diversi per la domanda o non li contengano affatto. Infine, dovrebbero essere applicati tali requisiti per la domanda della LAAF.

Economiesuisse, la BCG e l'ABPS desiderano completare l'elenco riportato nell'articolo 5 capoverso 3 lettera b OACDI come segue:

«9. La dichiarazione che la procedura fiscale secondo il diritto dello Stato richiedente non è prescritta».

Anche l'UDC desidera riprendere l'elenco riportato dall'articolo 5 capoverso 3 lettera b OACDI aggiungendovi i seguenti completamenti:

«2. ... identificazione della persona interessata, *compreso nome, indirizzo e numero di conto corrente*;
... 8. ... ha sfruttato *completamente* le informazioni».

Il Cantone AI propone di fare esplicitamente delle riserve sul principio di reciprocità (basi giuridiche adeguate per reperire le informazioni nello Stato contraente).

L'USI propone di riprendere nella LAAF un elenco di requisiti applicabili in via sussidiaria che si basi sull'articolo 5 paragrafo 5 del Modello OCSE.

Il Cantone SO e il Centre Patronal richiedono l'identificazione certa della persona interessata e del detentore delle informazioni. Al riguardo, secondo il Centre Patronal la sola identificazione attraverso l'IBAN deve rimanere un'eccezione.

Il PPD, la CDCF, i Cantoni ZH, LU, OW, ZG, SO, BS, AG, VS, JU, l'ARIF e l'USI desiderano completare il capoverso 1 con la stessa formulazione dell'articolo 5 capoverso 3 lettera b n. 8 OACDI (dichiarazione che lo Stato richiedente ha sfruttato tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna). Lo Studio di avvocati Umbricht richiama l'attenzione sul fatto che questa dichiarazione non contiene il principio di reciprocità. Se lo Stato richiedente non avesse la possibilità di reperire le informazioni richieste secondo il suo diritto interno, avrebbe sfruttato tutte le fonti d'informazione senza essere in grado di fornire le informazioni nella propria nazione secondo le proprie leggi e la procedura amministrativa abituale.

Affinché la Svizzera possa esigere il rispetto del principio di reciprocità indipendentemente dalle proprie domande di assistenza amministrativa, il PPD, la CDCF, i Cantoni ZH, LU, SO, BS, AG, VS e lo Studio di avvocati Umbricht chiedono di completare la disposizione corrispondente all'articolo 26 paragrafo 3 del Modello OCSE, in modo che lo Stato richiedente deve rilasciare una dichiarazione in merito alle informazioni che non rientrano nell'articolo 26 paragrafo 5 del Modello OCSE che attesti che le misure amministrative necessarie per reperire le informazioni in Svizzera sono conformi anche alle sue leggi e alla sua prassi amministrativa e che le informazioni richieste potrebbero essere reperite anche secondo le sue leggi e secondo la procedura amministrativa abituale.

Viene proposta la seguente formulazione:

«Inoltre, lo Stato estero deve dichiarare di avere sfruttato tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna. L'AFC può altresì esigere una dichiarazione dallo Stato richiedente che attesti che le misure amministrative necessarie per reperire le informazioni in Svizzera sono conformi alle sue leggi e alla sua prassi amministrativa e che le informazioni richieste potrebbero essere reperite anche secondo le sue leggi e secondo la procedura amministrativa abituale».

Cpv. 1bis e 1ter (nuovo):

Il PS, I Verdi ed Alliance Sud propongono una nuova disposizione che riprenda le condizioni generalmente riconosciute dell'OCSE nel caso in cui non esista alcuna convenzione con uno Stato e per impedire che nei negoziati con un partner debole insorgano oneri amministrativi molto più elevati per la domanda di assistenza amministrativa. Inoltre, essi desiderano inserire una disposizione in merito all'interpretazione delle condizioni:

«Sempre che non esista alcuna convenzione corrispondente oppure la convenzione applicabile non contenga disposizioni di diverso tenore, la domanda deve contenere le seguenti indicazioni: a) indicazioni sulla base legale; b) se conosciuti, nome e indirizzo della persona interessata; c) i motivi che fondano l'ipotesi che le informazioni richieste si trovano in Svizzera o in possesso del detentore delle informazioni in Svizzera; d) se conosciuti, nome e indirizzo del detentore dell'informazione; e) una descrizione delle informazioni richieste nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere queste informazioni; f) l'obiettivo fiscale e i motivi per i quali le informazioni richieste sono verosimilmente rilevanti ai fini dell'obiettivo fiscale indicato; g) il periodo fiscale (data dell'inizio e della fine) e, sempre che non coincida, l'arco di tempo (data dell'inizio e della fine) per il quale le informazioni sono richieste; h) la dichiarazione secondo la quale lo Stato richiedente ha esaurito tutte le misure previste dalla sua procedura fiscale nazionale per ottenere informazioni.

Nella prassi queste condizioni devono essere interpretate in modo da non impedire inutilmente uno scambio efficace di informazioni ai fini fiscali».

Fiduciari Suisse e il Forum OAD sono contrari al fatto che le domande possano essere redatte anche in lingua inglese. Sarebbe una questione di sovranità dare riscontro solo alle domande nelle lingue ufficiali. Inoltre, le domande in lingua inglese causerebbero costi di traduzione.

Articolo 7

La FSA ritiene che la non entrata nel merito debba essere comunicata per scritto ed eventualmente con una breve motivazione.

Lett. a:

La FSA propone di adeguare al tedesco i concetti ambigui «recherche de preuves» rispettivamente «scopo di raccogliere prove».

Il PLG vorrebbe definire più chiaramente il concetto di raccolta delle prove. Si dovrebbero tenere in considerazione i seguenti elementi: a) la descrizione di una categoria astratta di persone giuridiche o fisiche non sarebbe sufficiente; b) la domanda dovrebbe fare riferimento a una fattispecie concreta, che consenta di stabilire un collegamento causale a una determinata persona; c) il solo fatto che esista un rapporto bancario con la Svizzera non sarebbe sufficiente per presentare una domanda.

La Dichiarazione di Berna propone lo stralcio, poiché l'AFC non potrebbe individuare lo scopo di una domanda.

Lett. b:

Il PS e la Dichiarazione di Berna propongono lo stralcio. Questa limitazione contrasterebbe con l'estensione auspicata dell'assistenza amministrativa a tutti i casi che servirebbero per applicare il diritto fiscale interno dello Stato partner.

Lett. c:

Per non essere in contrasto con il diritto internazionale, secondo i Cantoni LU e BS deve essere esplicitamente disciplinato il fatto che non si entra nel merito della domanda se lo stesso Stato richiedente ha violato il principio della buona fede ottenendo informazioni mediante reati secondo il diritto svizzero.

Il Cantone TI ritiene che la normativa nell'OACDI sia più chiara, poiché nell'ordinanza l'utilizzo di informazioni ottenute mediante reati oltre a violare il principio della buona fede costituisce un motivo autonomo di rifiuto. Inoltre, la lettera c dovrebbe essere completata con l'aggiunta: «... secondo il diritto svizzero o il diritto interno dello Stato richiedente».

SwissHoldings invita a riflettere se per quanto concerne le informazioni ottenute mediante reati non bisognerebbe optare per una formulazione che lasci un maggior margine di manovra. Non sarebbe stato ancora spiegato a livello internazionale se l'assistenza amministrativa deve essere fornita anche nei casi che si fondano su informazioni acquisite o ricevute illegalmente. In questo caso la Svizzera potrebbe essere messa sotto pressione dall'OCSE.

Il PS e l'USS propongono di stralciare la lettera c, poiché tale norma rientrerebbe nella convenzione e come disposizione nazionale non poggerebbe su solide basi; anche l'osservanza della buona fede sarebbe ovvia. Il PCS, I Verdi e Alliance Sud auspicano lo stralcio del passaggio: «... in particolare ... ottenute», poiché non spetterebbe alla Svizzera verificare come lo Stato richiedente abbia ottenuto le sue informazioni.

Cpv. 2 (nuovo):

Il PS, I Verdi, l'USS, Alliance Sud e (analogamente) la Dichiarazione di Berna propongono la seguente nuova disposizione per impedire che uno Stato adotti provvedimenti politici nel caso in cui la Svizzera non entrasse nel merito di una domanda di assistenza amministrativa:

«Lo Stato richiedente può interporre ricorso (presso il Tribunale federale) contro la decisione di non entrare nel merito».

Anche l'ASB, l'ASG e il Forum OAD propongono un nuovo capoverso:

«Inoltre, non si entra nel merito della domanda se nello Stato richiedente sono prescritti i crediti fiscali (compresi recuperi d'imposta, multe ecc.) per il periodo fiscale per il quale sono state richieste le informazioni».

Articolo 8

Cpv. 2:

Per SwissHoldings è discutibile che alla luce del Modello OCSE e delle disposizioni delle CDI si possa giustificare una limitazione delle partecipazioni a una persona giuridica. In tali testi sarebbero menzionate persone in generale, tra le quali rientrerebbero anche le società di persone. Sebbene la formulazione non verrebbe modificata nella LAAF, verrebbero pertanto applicate le ulteriori corrispondenti disposizioni delle convenzioni.

Per Fiduciari Suisse e il Forum OAD non è chiaro se il concetto di «fiduciario» si riferisce a una professione o a una attività di fiduciario. In quest'ultimo caso l'attività dovrebbe essere riformulata come azione in rappresentanza di un'altra persona.

Cpv. 3:

Il PS propone il seguente secondo periodo affinché le possibilità di comunicazione rispettino almeno lo standard, com'era previsto nell'articolo 6 capoverso 3 dell'avamprogetto conformemente all'articolo 123 capoverso 2 LIFD:

«L'AFC può anche rivolgersi a esperti».

Cpv. 4:

La CDCF, i Cantoni ZH, LU, ZG, SO, BS, AG, TI, VS, il PPD, l'UDC, economiesuisse, l'ASB, la BCG, l'ABPS, l'ASG, la Camera fiduciaria, Fiduciari Suisse, il Forum OAD, il PLG e l'ASEFiD propongono di stralciare il secondo periodo. Se esiste la possibilità di concedere deroghe bisognerebbe attendersi che le persone nello Stato estero vengano messe sotto pressione affinché accettino di collaborare con le autorità estere in Svizzera. La Camera fiduciaria ritiene che non si possa escludere inoltre che l'autorità richiedente venga a conoscenza di fatti che non sono coperti dalla domanda di assistenza amministrativa in occasione della consultazione degli atti o della presenziazione agli atti procedurali.

Nel caso in cui venga mantenuta il secondo periodo, la CDCF, il Cantone SO e la Camera fiduciaria auspicano che venga fatta salva la concessione del diritto reciproco da parte dello Stato richiedente.

Cpv. 5:

economiesuisse e la Camera di commercio di Basilea Città e Basilea Campagna propongono di non prevedere «di norma» alcun rimborso dei costi per l'ottenimento delle informazioni, poiché non sarebbe da escludere che i costi siano elevati.

Il PPD chiede, invece, lo stralcio del capoverso.

Cpv. 6 (nuovo):

La FSA propone la seguente nuova disposizione a tutela del segreto professionale degli avvocati:

«A prescindere dal capoverso 2, il segreto professionale degli avvocati rimane tutelato e un avvocato iscritto nel registro può negare la consegna di informazioni e documenti che gli sono pervenuti nell'ambito della sua attività professionale o che gli sono stati affidati. In particolare può essere negata la consegna dei seguenti documenti e oggetti indipendentemente da dove si trovino e quando sono stati ottenuti:

- a) documenti e oggetti di proprietà della persona interessata e che la riguardano;
- b) registrazioni personali, corrispondenza, appunti interni sulla persona interessata».

Articolo 9

Cpv. 1:

La Camera di commercio di Basilea Città e Basilea Campagna propone di stralciare «presumibilmente», poiché dovrebbero essere richieste soltanto le informazioni necessarie.

L'ARIF e il Forum OAD ritengono ingiusto limitare la possibilità di produrre informazioni alle persone tassate in Svizzera; piuttosto anche le persone residenti all'estero, non tassate in Svizzera, dovrebbero avere questa opportunità, affinché le informazioni non debbano essere richieste da terzi.

Cpv. 2:

Il Forum OAD e il VSUD sono del parere che le previste informazioni circoscritte costituiscono una limitazione inadeguata dei diritti della persona interessata. Si dovrebbe pertanto stralciare il passaggio «per quanto ciò sia necessario all'ottenimento delle informazioni». Anche secondo il PPD e Fiduciari Suisse la persona interessata deve essere sempre informata.

L'USI auspica lo stralcio della disposizione, poiché sarebbe superflua e in contrasto con l'articolo 14 capoverso 1.

Cpv. 3:

La CDCF, i Cantoni SZ, OW, ZG, SO, AI, SG, JU e il PPD sottolineano che il secondo periodo esula dal diritto fiscale svizzero vigente che prevede un obbligo di collaborazione illimitato del contribuente sia per la procedura di tassazione sia per la procedura di recupero d'imposta (art. 124 segg. e art. 153 cpv. 3 LIFD). Si dovrebbe garantire l'osservanza del principio del diritto penale, secondo il quale l'imputato non è tenuto a deporre a proprio carico, per cui deve essere verificata l'utilizzabilità delle informazioni fornite obbligatoriamente nell'ambito di un eventuale procedimento penale (amministrativo) (cfr. art. 183 cpv. 1bis LIFD). Almeno nella misura in cui le informazioni siano state richieste unicamente al fine di determinare l'imposta nello Stato estero, secondo il diritto svizzero non sussisterebbe alcun motivo per rifiutare l'obbligo di collaborazione. Nella procedura di assistenza amministrativa la Svizzera non avrebbe pertanto il diritto di ottenere dalla persona interessata (ed eventualmente dal detentore delle informazioni) le informazioni definite nella convenzione applicabile, indicando in generale che queste potrebbero essere utilizzate contro di essa in un eventuale procedimento penale (amministrativo) che riguardi fattispecie di reati fiscali. Il Cantone SO desidera limitare il diritto della persona interessata di rifiutarsi di collaborare ai casi in cui sarebbe richiesta l'assistenza amministrativa in un procedimento penale fiscale. Per i suddetti motivi il Cantone Ticino ritiene auspicabile l'aggiunta di una disposizione analoga all'articolo 183 capoverso 1bis LIFD nel caso si rinunci all'articolo 21 capoverso 2 (variante b).

Per contro, per quanto riguarda l'aspetto dell'utilizzabilità, la CDCF, i Cantoni ZH, ZG, AG, VS e il PPD sollevano la questione se spetti unicamente allo Stato richiedente tenere conto dei principi di diritto penale secondo la CEDU nei suoi procedimenti penali (amministrativi) o se la Svizzera potrebbe o dovrebbe adottare misure, affinché le informazioni fornite allo Stato richiedente non possano essere utilizzate da questo in un procedimento penale (amministrativo). Il periodo dovrebbe essere eventualmente adeguato o stralciato (adeguato secondo i Cantoni LU, OW, BS, AG, VS, JU e il PPD risp. stralciato secondo il Cantone SZ). Per il Cantone ZH sarebbe ipotizzabile che nei casi in cui la persona interessata rifiuta di collaborare rendendo verosimile che le informazioni potrebbero essere usate contro di essa in un procedimento penale pendente o futuro in Svizzera o all'estero, lo Stato richiedente possa essere esortato dall'AFC a rilasciare una dichiarazione che le informazioni richieste non vengono utilizzate ai fini di un procedimento penale (amministrativo). Se rilasciasse questa dichiarazione, la persona interessata non potrebbe più rifiutarsi di collaborare.

Lo Studio di avvocati Umbricht precisa che nella procedura ordinaria di tassazione o recupero d'imposta il contribuente è obbligato a fornire una collaborazione veritiera. Se negli anni precedenti avesse sottratto imposte si esporrebbe con la collaborazione ottenibile dalle autorità fiscali con misure coercitive – secondo il libero apprezzamento: multa disciplinare e/o tassazione – al rischio di fornire indicazioni che farebbero emergere il fatto. Egli rischierebbe pertanto di autoincriminarsi per sottrazione d'imposta. Se esistesse un divieto probatorio per le informazioni ottenute sotto minaccia di coercizione, non sussisterebbe alcuna ragione di far decadere gli obblighi di collaborazione (DTF 2C_70/2008 del 27.5.2008, consid. 2.3). Poiché, però, il divieto probatorio non sussiste in tutti gli Stati esteri ed è vietato escludere le informazioni fornite dall'utilizzazione in procedimenti penali fiscali all'estero, il diritto della persona interessata di rifiutarsi di collaborare richiederebbe l'osservanza del principio «nemo tenetur». Il principio «nemo tenetur» tutelerebbe la libera volontà della persona interessata senza essere in contrasto con le misure coercitive che richiederebbero solo la tolleranza della persona interessata (perquisizione di locali, sequestro di documenti).

Analogamente al commento 15.2 all'articolo 26 del Modello OCSE la Dichiarazione di Berna propone il seguente completamento: «la presente disposizione non è applicabile alle persone giuridiche».

Il Forum OAD propone la procedura secondo cui l'AFC sottopone le informazioni della persona interessata a un esame preliminare e in base a tale verifica emana una decisione sulla consegna di ulteriori informazioni, contro la quale la persona interessata ha il diritto di ricorrere.

Cpv. 4:

Poiché per ottenere le informazioni sono ammesse unicamente le misure che secondo il diritto svizzero possono essere prese ai fini della tassazione e dell'esecuzione delle imposte oggetto della domanda (art. 8 cpv. 1), secondo lo Studio di avvocati Umbricht il capoverso 4 dovrebbe essere completato come segue:

«... sono necessarie e previste nella relativa legislazione tributaria svizzera».

Cpv. 5 (nuovo):

Con riferimento alle considerazioni relative al capoverso 3, la CDCF, i Cantoni BE, LU, SZ, OW, BS, AI, SG, AG, VS e il PPD propongono, analogamente all'articolo 10 capoverso 4, di prevedere anche la minaccia della sanzione per la persona interessata in caso di collaborazione insufficiente.

Articolo 10

Cpv. 1:

La Camera di commercio di Basilea Città e Basilea Campagna propone di stralciare «presumibilmente», poiché si dovrebbero richiedere solo le informazioni necessarie.

La CDCF, i Cantoni ZH, OW, ZG, SO, VS, BS e lo Studio di avvocati Umbricht raccomandano la seguente formulazione:

«... per quanto queste informazioni possano essere richieste da un terzo secondo il diritto fiscale svizzero o la convenzione applicabile».

Essi adducono la motivazione che il diritto dell'imposta federale diretta è applicato dalle amministrazioni cantonali, ragione per cui secondo il diritto fiscale svizzero l'AFC non può richiedere alcuna informazione da terzi ai fini della tassazione dell'imposta diretta o al massimo in misura limitata nell'ambito della sua vigilanza secondo l'articolo 103 LIFD.

L'ASB, l'ASG e il Forum OAD propongono di ordinare la consegna di informazioni.

La FSA si auspica che i termini che l'AFC deve stabilire siano adeguati e uniformi.

Cpv. 2:

Secondo Fiduciari Suisse, il Forum OAD e il VSUD il passaggio «per quanto ciò sia necessario all'ottenimento delle informazioni» è una limitazione inadeguata dei diritti del detentore delle informazioni e pertanto deve essere stralciato.

Cpv. 3:

economiesuisse, l'ASB e l'ASG propongono di completare la disposizione esistente:

«... Può secretare le informazioni che riguardano terzi. Se l'AFC ritiene che le informazioni secretate sono determinanti, dopo aver consultato il detentore delle informazioni può richiederne la consegna. Ordina la consegna e ne stabilisce un termine».

Il Forum OAD chiede, come per l'articolo 9 capoverso 1, un esame preliminare delle informazioni consegnate e che su questa base venga eventualmente ordinata la consegna di ulteriori informazioni, contro la quale decisione dovrebbe essere concesso al detentore delle informazioni il diritto di ricorrere. Il motivo risiederebbe nella constatazione secondo cui finora gli Stati esteri avrebbero già avviato procedimenti penali sempre (o prevalentemente) contro i detentori delle informazioni.

Con riferimento agli avvocati in qualità di incaricati, PolyReg esige – analogamente all'articolo 127 capoverso 2 LIFD – che venga fatto salvo il diritto professionale tutelato per legge.

Cpv. 4:

Il CDCF, i Cantoni ZH, SO, BS, AG, VS e JU propongono di stralciare senza sostituzione il passaggio «... oppure a una decisione corrispondente delle giurisdizioni di ricorso». Non sarebbe evidente che una tale decisione possa essere emanata, poiché tutte le decisioni di consegna sono immediatamente esecutive e possono essere impugnate solo congiuntamente alla decisione finale.

Secondo il Cantone ZH manca la disposizione del diritto procedurale applicabile alla procedura concernente le multe disciplinari, poiché la PA non è applicabile alla procedura di prima istanza nelle cause amministrative penali (art. 3 lett. c PA). Anche il Cantone ZH considera appropriato adottare una procedura di ricorso separata per tali decisioni.

Con rimando all'articolo 37 LRD, il PCS e Alliance Sud propongono di prevedere una multa fino a 500 000 franchi, ma con un minimo di 150 000 franchi. Anche I Verdi propongono un importo massimo delle multe molto più elevato. L'USS e il PS propone una multa pari a un importo fino a 10 volte quello delle imposte sottratte o fino al doppio del valore patrimoniale amministrato dalla persona. Con riferimento all'articolo 47 LBCR la Dichiarazione di Berna si dichiara favorevole a una pena detentiva fino a tre anni o a una pena pecuniaria rispettivamente a una multa fino a 25 000 franchi in caso di comportamento colposo.

Poiché nel diritto fiscale svizzero il rifiuto a collaborare, nonostante diffida preventiva, prevede una condanna a una multa disciplinare (art. 55 LAID e art. 174 cpv. 1 LIFD), lo Studio di avvocati Umbricht auspica un adeguamento del capoverso 4.

Articolo 11

Cpv. 1:

La CDCF, i Cantoni ZH, BE, LU, OW, ZG, SO, BS, AG e VS ritengono che sia preferibile la formulazione francese del secondo periodo, secondo il quale l'AFC può esigere la trasmissione degli incarti fiscali completi solo se necessario. Inoltre, si parte dal presupposto che debbano essere richieste soltanto le copie e non gli originali.

La Camera di commercio di Basilea Città e Basilea Campagna propone lo stralcio dell'avverbio «presumibilmente», poiché si dovrebbero richiedere solo le informazioni necessarie.

Articolo 12

Cpv. 1:

La Camera di commercio di Basilea Città e Basilea Campagna propone lo stralcio dell'avverbio «presumibilmente», poiché si dovrebbero richiedere solo le informazioni necessarie.

Articolo 13

Il PPD ritiene che le misure coercitive debbano essere conformi al diritto penale amministrativo. Inoltre, esse dovrebbero poter essere ingiunte da un giudice cantonale.

Cpv. 1:

Il Forum OAD propone di sostituire nella lettera a «oppure» con «e», affinché nella LAAF non si vada oltre quanto consentito nel diritto svizzero.

Lett. c (nuovo):

La Dichiarazione di Berna propone la seguente nuova formulazione della lettera c:

«se la società madre svizzera viene indotta ai fini dell'imposizione a rendere noti i prezzi di trasferimento di una filiale residente in uno Stato richiedente».

Cpv. 2:

L'UDC, economiesuisse, l'ASB, l'ASG, il Forum OAD e l'ARIF ritengono inadeguata la lettera c e ne propongono lo stralcio. Il Cantone ZH auspica che venga chiarito quali persone sono considerate testimoni. Si chiede, in particolare, se oltre al detentore delle informazioni vi rientri anche la persona interessata.

Cpv. 3:

Il PPD auspica che spetti al giudice ingiungere le misure coercitive.

Cpv. 7:

Lo Studio di avvocati Umbricht e l'USI ritengono che dovrebbe essere applicabile anche l'articolo 50 capoverso 3 DPA. In considerazione dell'esecutività immediata di tutte le decisioni anteriori a quella finale e della situazione giuridica poco chiara su quali informazioni in un caso concreto rientrino nel segreto professionale da tutelare degli avvocati, occorre creare un meccanismo che consenta a un avvocato di salvaguardare effettivamente il segreto professionale.

Nel caso in cui l'autorità investigativa rifiuti di accogliere una richiesta di suggellamento di un avvocato, secondo l'USI deve essere consentito interporre ricorso al Tribunale amministrativo federale immediatamente e in ogni caso già prima che venga emanata la decisione finale.

Articolo 14

Cpv. 1:

Con riferimento alla relativa norma nella LFR, il PPD, economiesuisse, la BCG e l'ABPS propongono la seguente norma:

«L'AFC informa la persona interessata in merito alla domanda e comunica a lei o al mandatario incaricato di ricevere le notificazioni la decisione destinata al detentore delle informazioni e rilascia una copia della domanda dell'autorità estera competente, purché nella domanda non venga richiesta esplicitamente l'osservanza del segreto».

L'ASB, l'ASG, il Forum OAD e l'ASEFiD propongono il seguente completamento:

«... e le trasmette tutti i documenti importanti, ma almeno una copia della domanda».

La Dichiarazione di Berna desidera sostituire il capoverso 1 con la seguente disposizione:

«L'AFC informa la persona interessata in merito alla domanda appena è entrata nel merito della stessa».

Cpv. 2:

A completamento della sua proposta di modifica del capoverso 1, l'ASG propone il seguente cambiamento:

«...nello stesso modo l'AFC informa le altre persone, ...»

Cpv. 3:

PolyReg ritiene problematico prevedere la trasmissione di un'intimazione per designare un mandatario incaricato di ricevere le notificazioni tramite il detentore delle informazioni solo perché forse è più comodo.

La legge non indica se un'informazione in questo modo comporta eventuali conseguenze per l'inosservanza a carico della persona interessata oppure se è applicabile la procedura secondo l'articolo 14 capoverso 5 nel caso in cui, nonostante diffida, il detentore delle informazioni tralasci di designare un mandatario incaricato di ricevere le notificazioni.

Cpv. 5:

Poiché l'informazione della persona legittimata a ricorrere mediante pubblicazione nel Foglio federale sarebbe fittizia, la Camera di commercio propone di segnalarlo con la seguente formulazione:

«... per il tramite dell'autorità richiedente o eventualmente mediante pubblicazione ...»

Cpv. 6 (nuovo):

Il PS, l'USS, Alliance Sud e la Dichiarazione di Berna desiderano riprendere il seguente nuovo capoverso che sarebbe conforme allo standard dell'OCSE (commento 14.1 all'art. 26 del Modello OCSE) e rientrerebbe nella legge e non solo nel rapporto esplicativo rispettivamente nel messaggio:

«Se sono resi verosimili i motivi di tutela del segreto dall'autorità richiedente, l'AFC può aspettare prima di informare la persona legittimata a ricorrere, in particolare la persona interessata».

Articolo 15

L'ASEFiD ritiene che la disposizione debba essere completata, specificando che la persona legittimata a ricorrere deve essere informata su tutti i documenti che si prevede saranno trasmessi. La FSA auspica, invece, che venga inserita la seguente restrizione:

«... sempre che ciò sia necessario per il ricorso».

Articolo 16

Il Cantone TI, l'ASB, economiesuisse, l'ASG e il Forum OAD propongono di stralciare la disposizione con la motivazione fra l'altro che il consenso non verrebbe dato liberamente, poiché la persona interessata potrebbe essere messa sotto pressione dallo Stato richiedente.

Il Cantone FR propone che l'AFC informi le amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate come è previsto nell'articolo 17 capoverso 4.

Cpv. 1:

Secondo la Camera fiduciaria bisogna garantire che il consenso scritto delle persone legittimate a ricorrere alla trasmissione delle informazioni sia esplicito ed informato – ad esempio mediante una formulazione stabilita dall'AFC.

Per la Camera di Commercio di Basilea Città e Basilea Campagna non si comprende perché il consenso dato sia irrevocabile. Dovrebbe essere possibile revocarlo per scritto, finché le informazioni non sono ancora state trasmesse.

Articolo 17

Cpv. 4:

Il Ticino chiede che venga trasmessa una copia della decisione finale alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni, affinché possano verificare che sia osservato il diritto svizzero ai sensi dell'articolo 21. Su richiesta delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni bisognerebbe inviare loro una copia delle informazioni trasmesse nell'ambito stabilito dall'articolo 21 capoverso 2.

Articolo 18

Cpv. 2:

Il Cantone SO e PolyReg desiderano che le condizioni alle quali possono essere pubblicate le spese per la concessione dell'assistenza amministrativa siano disciplinate nei principi fondamentali della legge. In questo contesto, PolyReg ritiene che debba essere garantito che all'intermediario finanziario, in qualità di detentore delle informazioni, il quale di norma non ha alcun interesse alla procedura di assistenza amministrativa, non possano essere addossate spese solo perché esse non possono essere rimosse dalla persona interessata o perché l'intermediario finanziario è a conoscenza di eventuali problemi fiscali del suo committente.

La CDCF, i Cantoni ZH, LU, OW, ZG, SO, BS, AG, VS e il PPD aggiungono che in relazione alla riscossione delle spese bisognerebbe disciplinare anche la ripartizione degli indennizzi incassati. Sarebbe da tener conto che in determinate condizioni le richieste di assistenza amministrativa potrebbero causare costi ingenti anche ai Cantoni, ragion per cui in tali casi la loro partecipazione a un eventuale indennizzo sarebbe opportuna.

Cpv. 2:

Fiduciari Suisse e il Forum OAD sono favorevoli allo stralcio, poiché la disposizione è in contrasto con il principio della gratuità secondo il capoverso 1.

Cpv. 3 (nuovo):

Con riferimento al caso UBS e alle attuali ordinanze sulle CDI, il PS e l'USS propongono i seguenti completamenti:

«Se il detentore delle informazioni viola l'obbligo di diligenza consapevolmente o per negligenza, è tenuto a rimborsare le spese connesse all'ottenimento delle informazioni».

«Le spese cagionate al detentore delle informazioni a causa delle misure coercitive sono a suo carico».

Articolo 19

Cpv. 1:

PolyReg ritiene la disposizione inammissibile dal profilo dello stato di diritto e chiede che sia previsto il diritto di interporre ricorso contro la decisione concernente le misure coercitive e il diritto di chiedere il suggellamento. Nessuna CDI richiederebbe la soppressione della tutela legale nei confronti dei soggetti di diritto dello Stato richiedente. Secondo PolyReg il detentore delle informazioni ha interessi tutelati per legge e non è il destinatario della decisione finale. Egli dovrebbe pertanto essere legittimato a ricorrere autonomamente, tanto più che dovrebbe essere in grado di far valere i propri interessi se venisse applicata la procedura semplificata secondo l'articolo 16 e se venisse meno una decisione finale (impugnabile). Anche la persona interessata avrebbe bisogno di una tutela legale già prima della decisione finale, ad esempio se fa valere obiezioni secondo l'articolo 9 capoverso 3.

La CDCF, i Cantoni ZH, LU, ZG, SO, SG, AG e VS sottolineano che la disposizione disciplina la procedura di impugnazione contro le decisioni dell'AFC. Per quanto riguarda le decisioni concernenti le multe disciplinari secondo l'articolo 10 capoverso 4 LAAF e del nuovo articolo 10 capoverso 5 proposto si porrebbero delle domande specifiche. Innanzi tutto, nella procedura di assistenza amministrativa non sarebbe esplicitamente applicabile la PA che in linea di principio si può applicare nella procedura di prima istanza nelle cause amministrative penali secondo l'articolo 3 lettera c PA. Inoltre, la norma prevista nell'articolo 19 capoverso 1 LAAF, secondo la quale le decisioni anteriori alla decisione finale possono essere impugnate solo congiuntamente alla decisione finale, potrebbe non essere valida per le decisioni in materia di multe disciplinari, poiché la prestazione di assistenza amministrativa dovrebbe poter essere differita partendo dal presupposto del principio che la procedura si svolga rapidamente e non in base all'impugnazione delle decisioni in materia di multe disciplinari. Secondo la CDCF, i Cantoni di ZH, LU, ZG, SO, BS e VS per la procedura di ricorso relativa alle decisioni in materia di multe disciplinari si potrebbe offrire una normativa analoga a quella della LIFD per la violazione di obblighi procedurali.

Il Cantone di Berna ritiene opportuno notificare eventuali multe disciplinari mediante una decisione separata per evitare ritardi inutili.

Per il PPD la prevista esecutività immediata è eccessiva. Si potrebbe tenerla in considerazione se vi è pericolo nel ritardo. Dovrebbero valere le norme della PA, poiché non sussisterebbe alcun motivo materiale per scostarsene. Anche il Cantone TI non è favorevole all'esecutività immediata di disposizioni relative alle misure coercitive; dovrebbe essere consentito, piuttosto, anche in questo caso interporre ricorso contro decisioni incidentali per i motivi indicati nell'articolo 46 capoverso 1 PA rispettivamente nell'articolo 93 capoverso 1 LTF.

Secondo l'ASG le decisioni incidentali relative alle misure coercitive devono essere impugnabili e pertanto propone la seguente modifica:

«Le decisioni anteriori a quella finale sono immediatamente esecutive. Esse possono essere impugunate solo congiuntamente alla decisione finale. Viene fatta salva l'impugnazione di decisioni con le quali vengono disposte misure coercitive secondo l'articolo 13 capoverso 2».

Cpv. 1bis (nuovo):

Per garantire che le informazioni fino al termine della procedura non vengano trasmesse all'estero, il PS propone il seguente nuovo capoverso:

«Le decisioni incidentali sono impugnabili purché sussista il pericolo che dalla loro esecuzione derivi uno svantaggio altrimenti irrimediabile per la persona interessata».

Cpv. 2bis (nuovo):

In relazione alla proposta di estendere l'ambito di validità della legge ai rapporti con gli Stati con i quali non esistono accordi bilaterali o multilaterali sullo scambio di informazioni fiscali, I Verdi, l'USS e Alliance Sud propongono il seguente completamento:

«La persona interessata può interporre ricorso contro la decisione finale in particolare se la domanda di assistenza amministrativa persegue scopi illeciti e/o a seguito della trasmissione di dati con grande probabilità le derivano violazioni dei diritti fondamentali dell'uomo».

Cpv. 3:

Il PS, I Verdi e Alliance Sud propongono di stralciare il secondo periodo, poiché la disposizione rallenterebbe inutilmente la procedura.

Cpv. 4:

Il Cantone TI, la Camera fiduciaria, Fiduciari Suisse, il Centre Patronal, il Forum OAD, le Camere di Commercio di Basilea Città e Basilea Campagna, la FSA, l'ASEFiD, lo Studio di avvocati Umbricht e in parte economiesuisse sono favorevoli a un termine di 30 giorni per il ricorso, mentre l'ARIF è per un termine di 90 giorni. Secondo la Camera fiduciaria, un termine di 10 giorni è troppo breve per gli incaricati al fine di valutare con i loro clienti la possibilità di interporre ricorso tanto più che secondo il capoverso 4 in linea di principio si effettua un solo scambio di scritti e una volta presentato il ricorso non può più essere migliorato. Secondo lo Studio di avvocati Umbricht il termine di 10 giorni è incompatibile con il sistema, poiché anche nell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale è previsto in prima istanza un termine di 30 giorni. Anche economiesuisse esprime riserve sull'accorciamento del termine di ricorso.

Cpv. 6:

L'USI propone la seguente modifica:

«Inoltre, valgono le disposizioni della legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 e della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005».

Cpv. 7 (nuovo):

La Dichiarazione di Berna chiede una disposizione aggiuntiva che vieti ai detentori delle informazioni di interporre ricorso al solo scopo di ritardare l'assistenza amministrativa.

Articolo 20

Cpv. 3:

La CDCF, i Cantoni LU, BS, AG e VS propongono di stralciare la parte del periodo «a condizione che l'autorità competente dello Stato richiedente vi acconsenta», poiché riproporrebbe una cosa ovvia. Non sarebbe necessario evidenziare nella LAAF che nelle singole convenzioni dovrebbero essere adempiute le condizioni indicate per utilizzare le informazioni ottenute, che comprendono il consenso dell'autorità competente dello Stato richiedente.

Il PPD propone di stralciare il capoverso senza motivazione.

Economiesuisse auspica che per la trasmissione di informazioni alle autorità penali venga attribuita la responsabilità al DFGP e non all'AFC.

Il Forum OAD teme che la disposizione consenta «fishing expeditions». Pertanto, il consenso delle autorità dovrebbe essere comunicato solo se è garantito che le informazioni vengono utilizzate a fini diversi da quelli fiscali solo nell'ambito della convenzione applicabile.

Articolo 21

Cpv. 1:

Il PS desidera modificare la formulazione come segue:

«Le informazioni trasmesse all'autorità richiedente possono essere utilizzate a) per fare osservare il diritto fiscale svizzero; b) nella lotta contro la partecipazione a organizzazioni criminali (art. 260^{ter} CP), il riciclaggio di denaro (art. 305^{bis} CP), la corruzione (art. 322^{ter} CP), l'infedeltà nella gestione pubblica (art. 314 CP) e in caso di gravi violazioni della legge sugli stupefacenti».

Cpv. 2:

Sono favorevoli a mantenere il capoverso 2 e quindi la variante a:

il Cantone TI, il PPD e il PLR (con rimando alla mozione Schweiger 10.3493; Ampia revisione del diritto penale fiscale), l'UDC, economiesuisse, l'ASB, Swiss Holdings, la BCG, l'ABPS, il Centre Patronal, l'UIR, la Camera fiduciaria, Fiduciari Suisse, l'ASG, il Forum OAD, la Camera di commercio di Basilea Città e Basilea Campagna, il VSUD, veb, Polyreg, la FSA, l'ARIF, il PLG e l'ASEFiD. Ciò è motivato dal fatto che il segreto bancario esistente secondo il diritto svizzero ed ampiamente sostenuto dalla popolazione non deve cessare al confine svizzero rispettivamente la differenza tra frode fiscale e sottrazione d'imposta non può essere eliminata con la scappatoia della legge d'esecuzione delle CDI. Non si intravederebbe alcun motivo evidente come mai le autorità fiscali svizzere potrebbero utilizzare improvvisamente informazioni in contrasto con il diritto svizzero soltanto perché esse sarebbero state ottenute nell'ambito di una domanda di assistenza amministrativa. La decisione di un tale cambio di sistema esulerebbe dal mandato conferito al Consiglio federale di elaborare una legge sull'esecuzione dell'assistenza amministrativa secondo lo standard dell'OCSE e sarebbe in contrasto con la decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 secondo la quale per i contribuenti svizzeri l'adozione dello standard dell'OCSE non deve comportare alcun cambiamento in materia di informazioni bancarie. Un cambiamento di sistema richiederebbe un dibattito pubblico preventivo ed esaustivo.

Sono contrari a stralciare il capoverso 2 e quindi la variante b:

la CDCF, i Cantoni ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, ZG, FR, SO, BS, AI, SG, AG, VD, VS, NE, JU, il PS, l'USS e la Dichiarazione di Berna. Motivano la loro posizione adducendo che le informazioni raccolte nell'ambito di una procedura di assistenza amministrativa sono ottenute legalmente e possono essere utilizzate in Svizzera secondo la prassi e la giurisprudenza nazionale vigente. Questa prassi e giurisprudenza non devono essere stemperate da interventi legislativi. A prescindere da ciò, secondo la CDCF e i Cantoni BE e SO la variante a causerebbe problemi anche a livello pratico. Poiché secondo la prassi per l'assistenza amministrativa conforme all'articolo 26 del Modello OCSE lo Stato richiedente non deve più esporre il motivo per cui secondo il diritto svizzero sussisterebbe frode fiscale, mancherebbero di norma le indicazioni necessarie per valutare se le autorità fiscali svizzere avrebbero potuto ottenerle secondo il diritto svizzero. Ne può conseguire che le autorità fiscali svizzere potrebbero utilizzare meno informazioni rispetto a prima dell'adozione dello standard dell'OCSE. Infine, il Cantone SO ritiene che sarebbe semplicemente irragionevole per le autorità fiscali cantonali venire a conoscenza di tassazioni incomplete ottenendo informazioni bancarie a favore di uno Stato estero, ma non poter utilizzare i relativi mezzi di prova. Una certa disparità di trattamento, legata alla variante b, dei contribuenti tassati unicamente in Svizzera rispetto a coloro i quali dovrebbero versare imposte anche all'estero, si potrebbe giustificare a causa della situazione disparitaria e dell'assistenza amministrativa limitata a livello internazionale nonché delle possibilità di verifica. In questo contesto, la CDCF e il Cantone BE sottolineano che già con la legislazione vigente non è data parità di trattamento dei contribuenti in Svizzera con rapporti bancari all'estero rispetto a quelli che non li hanno. Le due categorie di contribuenti non avrebbero la stessa situazione iniziale, poiché per gli ultimi influirebbe anche il diritto internazionale. Mentre per le persone contribuenti in diversi Cantoni sussisterebbero doveri generali di assistenza amministrativa tra le autorità cantonali, per quelle che sono contribuenti di diversi Stati verrebbe applicata l'assistenza amministrativa solo in misura molto limitata. Il fatto che in un contesto internazionale l'assistenza amministrativa si estenda anche alle informazioni bancarie è visto come un'adeguata compensazione per l'ambito ristretto di applicazione di tale assistenza.

Articolo 22

Cpv. 3:

Il Cantone FR propone di trasmettere la domanda anche alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate.

Cpv. 6:

Sono favorevoli allo stralcio:

la CDCF, i Cantoni ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, ZG, FR, SO, BS, AI, SG, AG, VD, VS, JU, il PS, l'USS, Alliance Sud e la Dichiarazione di Berna. Essenzialmente si adduce che per quanto riguarda il segreto bancario svizzero con l'imposta preventiva è data la garanzia che spesso manca nei redditi da interessi su averi bancari esteri. Con lo stralcio dell'articolo 22 capoverso 6 LAAF si eliminerebbero in parte le possibilità ridotte per il controllo fiscale dei contribuenti che hanno rapporti bancari all'estero. Inoltre, solo in base alle proprie domande di assistenza amministrativa si potrebbe verificare se gli Stati contraenti, da parte loro, hanno soddisfatto l'obbligo di fornire informazioni bancarie e le hanno richieste legalmente alla Svizzera. Al contrario, agli Stati contraenti risulterebbe più facile criticare l'applicazione dell'assistenza amministrativa se non dovessero mai fornire la prova alla Svizzera. La CDCF e il Cantone ZH evidenziano che l'autolimitazione prevista dall'articolo 22 capoverso 6 nel rapporto esplicativo sarebbe indebitamente connessa alla domanda di base se l'accesso alle informazioni banca-

rie deve essere esteso o no anche in Svizzera. La questione che interessa nella fattispecie non toccherebbe in linea di principio la tutela del segreto bancario svizzero, in quanto non si tratterebbe dell'accesso a informazioni bancarie in Svizzera. La discussione riguarderebbe piuttosto l'atteggiamento della Svizzera nei confronti delle piazze bancarie estere, ovvero se la Svizzera voglia concedere loro un segreto bancario del tipo svizzero, ragion per cui il segreto bancario elvetico sarebbe esteso alle piazze bancarie estere. Non esisterebbe alcun motivo evidente per derogare dal principio di reciprocità e per rinunciare all'ottenimento di informazioni bancarie dall'estero.

Il PLR respinge l'introduzione di un nuovo sistema incompatibile con il segreto bancario. L'accesso alle informazioni bancarie nell'ambito di una procedura di assistenza amministrativa con l'estero non potrebbe avvenire direttamente e indipendentemente dal consenso di un'altra autorità per il tramite dell'AFC.

Articolo 22^{bis} (nuovo)

Il PS auspica che venga inserito un nuovo articolo che stabilisca una base legale chiara, uniforme e strutturata anche per l'assistenza amministrativa nazionale. Alle autorità fiscali svizzere dovrebbero essere date le stesse possibilità d'indagine delle autorità fiscali estere. Almeno nei casi di sottrazione d'imposta grave e/o ripetuta, questi dovrebbero poter essere giudicati anche secondo il diritto svizzero.

Allegato

Poiché secondo la Camera fiduciaria la normativa relativa all'assistenza finanziaria è formulata in maniera troppo vaga nell'AAF, essa propone le seguenti modifiche:

- a) limitazione esplicita all'AAF delle norme di cui all'allegato alla LAAF. L'articolo 115 dell'avamprogetto della legge sulle dogane (AP-LD) e l'articolo 75a dell'avamprogetto della legge sull'IVA (AP-LIVA) a tale riguardo sarebbero formulati in maniera troppo vaga («sempre che lo preveda un trattato internazionale»). Se fosse utilizzata una formulazione vaga in ogni trattato internazionale bisognerebbe decidere attraverso interpretazione se è ammessa l'assistenza amministrativa nell'ambito dei dazi, dell'imposta sul valore aggiunto o persino nel quadro degli atti legislativi senza carattere doganale e quale autorità deve fornirla. Esisterebbe quindi il pericolo che si sviluppi una prassi dell'assistenza amministrativa incontrollata. Questo pericolo esisterebbe già oggi, in quanto in alcune CDI (Francia, Olanda) lo scambio di informazioni comprende anche l'IVA. Se secondo una concreta convenzione deve essere fornita assistenza amministrativa, un'unica autorità deve essere competente per la convenzione, affinché non si sviluppino prassi diverse. In concreto, se uno Stato fonda la sua domanda su una CDI e chiede (anche) l'assistenza amministrativa nei settori di competenza dell'AFD o della DP IVA, dovrebbe essere competente esclusivamente la divisione dell'AFC responsabile dell'applicazione della CDI. Se un successivo trattato internazionale dovesse prevedere misure in materia di assistenza amministrativa, che non rientrano nel campo di applicazione della LAAF, la loro attuazione dovrebbe essere disciplinata nel singolo caso e sottoposta al Parlamento. Il problema sarebbe acuito in quanto secondo l'articolo 115 capoverso 2 AP-LD l'assistenza amministrativa sarebbe possibile d'ufficio.
- b) Una chiara ripartizione delle competenze nel senso che l'assistenza amministrativa secondo le CDI spetta solo a una divisione dell'AFC (Divisione degli affari internazionali) e quella secondo l'AAF compete solo all'AFD (che eventualmente richiede le informazioni necessarie alle autorità svizzere competenti secondo il diritto interno, ragione per cui l'art. 115a cpv. 2 dell'AP-LD dovrebbe essere adeguato). La responsabilità esclusiva della Divisione degli affari internazionali per l'assistenza amministrativa secondo le CDI (art. 2

LAAF) avrebbe il vantaggio che essa stessa non si occupasse della tassazione e non controllerebbe i Cantoni nell'attuazione delle tassazioni. In tal modo sarebbe garantita una sorta di «muraglia cinese», la quale impedirebbe che trapelassero informazioni sull'assistenza amministrativa, destinate esclusivamente ad essere trasmesse all'estero. Con riferimento alla competenza per l'assistenza amministrativa secondo l'AAF, l'articolo 115a capoverso 2 AP-LD dovrebbe essere adeguato e bisognerebbe optare per una formulazione simile a quella dell'articolo 12 LAAF. La soluzione secondo cui l'AFD sarebbe l'unica responsabile per l'assistenza amministrativa secondo l'AAF avrebbe il vantaggio che la LIVA non dovrebbe essere adeguata, perché l'AFC ricorrerebbe eventualmente alla DP IVA; le autorità estere indirizzerebbero in ogni caso le loro domande solo a un'autorità svizzera; non sarebbero necessari rinvii inefficienti e che ritardano la procedura, come previsto nell'articolo 115a capoverso 3 AP-LD, e anche la competenza e la procedura per l'assistenza amministrativa da fornire in base all'AAF nelle domande per i bandi e i sussidi sarebbero disciplinate (cfr. rapporto esplicativo n. 2.7.1. ultimo capoverso).

- c) Ammissione di misure coercitive esplicitamente soltanto nell'ambito di inchieste e procedimenti penali. Poiché l'articolo 115 AP-LD e l'articolo 75a AP-LIVA sarebbero formulati in maniera molto vaga («segnatamente», «applicazione conforme del diritto doganale» [che significherebbe procedura di riscossione dei dazi, ma non procedimento penale doganale], «prevenire infrazioni», l'articolo 115e AP-LD dovrebbe statuire esplicitamente che è possibile ingiungere misure coercitive solo se l'autorità richiedente ha avviato un'inchiesta penale e ne ammette l'applicazione in un procedimento nazionale simile. In ogni caso bisognerebbe escludere che in un mero procedimento di riscossione di tributi o per motivi di prevenzione in Svizzera vengano adottate misure coercitive. Parimenti bisognerebbe limitare l'obbligo di collaborazione nell'articolo 115e AP-LD. Esso non dovrebbe fare in modo che una persona possa essere costretta ad autoincriminarsi.
- d) Adeguamenti materiali dell'articolo 75a AP-LIVA se non si rinuncia alla disposizione, poiché dovrebbe essere disciplinata solo l'assistenza amministrativa e ciò dovrebbe essere di competenza esclusiva dell'AFD: a) non appena la legge viene applicata a Stati al di fuori dell'UE non sarebbe chiaro cosa si intende per «applicazione del diritto in materia di imposta sul valore aggiunto». Ad esempio, sorgerebbe l'interrogativo se vi rientrano anche le imposte monofase applicate nei singoli Stati. Per quanto concerne l'UE, dovrebbero essere interessate solo le imposte considerate dalle linee guida sul sistema d'imposta sul valore aggiunto. b) Si rimanda agli articoli 115b-115i AP-LD e non anche all'articolo 115a AP-LD.

Il PLR ed economiesuisse condividono queste spiegazioni della Camera fiduciaria.

N. 1

SwissHoldings suggerisce di modificare l'articolo 115a AP-LD allo scopo di garantire un'assistenza amministrativa uniforme in modo che i casi che rientrano nell'AAF siano sempre di competenza dell'AFD.

L'ASG auspica che nell'articolo 115b AP-LD venga introdotto un elenco di criteri come nell'articolo 7.

Secondo l'ASG l'articolo 115d AP-LD è in contrasto con il principio «nemo tenetur». L'obbligo di collaborazione finirebbe laddove inizia l'obbligo ad affermare la propria responsabilità penale. Pertanto nel capoverso 2 del testo tedesco bisognerebbe sostituire il concetto «Zeugnisverweigerungsrecht» con quello più generale «Aussageverweigerungsrecht». L'ASG ritiene che l'articolo 115g AP-LD debba essere stralciato come l'articolo 16, poiché la persona inte-

ressata potrebbe essere messa sotto pressione. Inoltre, l'articolo 115i AP-LD dovrebbe essere adeguato in modo da ammettere l'impugnazione di decisioni incidentali attraverso misure coercitive, conformemente all'articolo 19 capoverso 1 LAAF.

N. 2

SwissHoldings suggerisce di modificare l'articolo 75a AP-LIVA in modo che la LAAF sia sempre applicabile nei casi in cui l'assistenza amministrativa rientra in una CDI, vale a dire anche nei casi in cui l'IVA o altri tributi sono contemplati nel campo di validità dell'assistenza amministrativa per le CDI.

Secondo l'USI manca una disposizione che copra l'IVA dopo che sono entrati in vigore l'articolo 26 capoverso 1 del Modello OCSE e singole CDI (ad es. Francia) per le cosiddette «taxes of every kind». Per la procedura, l'articolo 75a AP-LIVA rimanderebbe alla riveduta LD. Di conseguenza, rispetto a certi Stati che hanno parafato CDI relative all'assistenza amministrativa in materia di IVA si potrebbero adire due diverse procedure, segnatamente secondo l'AAF o la LD. Sempre che l'AAF sia effettivamente applicabile, bisognerebbe partire dal presupposto che in quanto *lex specialis* esso prevale sulla LD. Tuttavia sorgerebbe l'interrogativo se la LD possa comunque essere applicata temporaneamente a una domanda di assistenza amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto di uno Stato europeo che ha parafato una CDI, fintanto che la Svizzera applica unilateralmente l'AAF e questo non è ancora entrato in vigore.

6. Ulteriori proposte dei partecipanti alla consultazione

Il Cantone JU auspica che nel messaggio venga precisato il concetto di detentore delle informazioni secondo l'articolo 3 lettera b e che vengano fatti degli esempi (datore di lavoro, assicuratore, committente).

L'USI auspica che nel messaggio in merito all'articolo 4 capoverso 1 vengano elencate le CDI secondo le quali l'AFC fornisce assistenza amministrativa spontanea.

Il Cantone JU chiede di specificare da quando una procedura non viene più eseguita spedatamente ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2.

La CDCF, i Cantoni OW, ZG, SO, SG, AG e VS propongono di chiarire nel commento sull'articolo 7 lettera c che non si entra nel merito di una domanda di assistenza amministrativa solo se si riferisce a informazioni che lo Stato richiedente ha ottenuto a pagamento o con la promessa di vantaggi o con la minaccia di svantaggi, ma non se queste gli sono state fornite spontaneamente e gratuitamente. Si potrebbe quindi tenere conto delle preoccupazioni internazionali esposte. Il Cantone BE propone di verificare scrupolosamente se a livello internazionale è ammesso non entrare nel merito di una domanda di assistenza amministrativa nel caso di uno Stato richiedente informazioni bancarie comunicate anonimamente e gratuitamente.

La CDCF, i Cantoni LU, OW, SO, BS, AG e VS auspicano che nel messaggio si chiarisca che secondo l'articolo 8 capoverso 3 esiste anche la possibilità di ottenere le informazioni contemporaneamente dalla persona interessata e dal detentore delle informazioni.

Per quanto concerne l'articolo 13 capoverso 2 lettera c, per la CDCF e i Cantoni LU, AG, BS, VS e JU non è chiaro se anche la persona interessata è compresa nel concetto di testimone e si auspicano che venga chiarito nel messaggio.

Con riferimento all'articolo 14 capoverso 1, diversamente da quanto esposto nel rapporto esplicativo, secondo il VSUD è giustificato che una persona interessata non venga informata immediatamente solo per i delitti gravi.

Con accenno alla sentenza A-7789/2009 del Tribunale amministrativo federale del 21 gennaio 2010, l'USI fa notare che il rinvio alla sottrazione d'imposta grave (art. 190 LIFD) di cui al commento del rapporto esplicativo relativo all'articolo 21 capoverso 2 e all'articolo 22 capoverso 6, sulla base dei quali dovrebbe essere ammesso ottenere informazioni bancarie, è *contra legem*.

Il Tribunale federale propone di prevedere una norma relativa a una seconda istanza di ricorso, come si è rivelata valida nel caso dell'assistenza giudiziaria dall'entrata in vigore della LTF:

- completamento dell'articolo 83 lettera h LTF: «le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale *a meno che riguardino un caso particolarmente importante*»;
- completamento dell'articolo 100 capoverso 2 lettera b LTF: «nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale *e dell'assistenza amministrativa*»;
- completamento dell'articolo 107 capoverso 3 LTF: «Se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale *o dell'assistenza amministrativa*, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti».

Anche la CDCF, i Cantoni BE, LU, BS, TI e il VSUD chiedono che venga introdotta una seconda istanza di ricorso. Mancherebbe un motivo giuridico o materiale per trattare in maniera differente l'assistenza amministrativa e quella giudiziaria e secondo la considerazione del Tribunale federale non si dovrebbe contare su ritardi considerevoli. Il Tribunale federale deciderebbe in pochi giorni se entrare eccezionalmente nel merito del ricorso e sotto il profilo materiale sarebbero prese decisioni sull'assistenza giudiziaria in materia penale di norma entro tre mesi. Questa durata dovrebbe essere senz'altro spiegata all'estero.

Il PS chiede che venga stralciata la riserva del segreto professionale tutelato dalla legge nell'articolo 127 capoverso 2 LIFD e nell'articolo 43 capoverso 2 LAID.

Nel caso in cui l'articolo 21 capoverso 2 venga stralciato, il Cantone TI auspica che vengano eseguiti studi che possano valutare le ripercussioni a livello nazionale e per la piazza finanziaria ticinese, in particolare, proponendo nel contempo adeguate misure di sostegno alla sua piazza finanziaria.

Il Rat für Persönlichkeitsschutz (Consiglio per la tutela della persona) propone un'approfondita rielaborazione dell'avamprogetto, poiché non sarebbe coordinato con l'assistenza giudiziaria in materia penale e con il nuovo CPP e non terrebbe conto di importanti richieste di protezione dei dati. Si dovrebbero garantire i seguenti principi: il principio della specialità, eventualmente il principio della lunga mano, il principio della confidenzialità, la proporzionalità, la perseguibilità bilaterale, l'adozione di misure coercitive solo in presenza delle esigenze di diritto penale processuale secondo il CPP o il non impiego di dati ottenuti senza rispettare queste esigenze in un procedimento penale estero; la tutela della sfera privata di terzi estranei alla procedura.